



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sullo schema di decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste recante "Intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste Suina Africana (PSA), successivi ai termini fissati dal decreto ministeriale n. 336168 del 28 luglio 2022, per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 luglio 2023".

Rep. atti n. 226/CSR del 21 settembre 2023.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nell'odierna seduta del 21 settembre 2023:

VISTO l'articolo 26, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, a norma del quale, con decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di quantificazione dei contributi erogabili ai produttori della filiera suinicola a titolo di sostegno per i danni subiti, sulla base dell'entità del reale danno economico patito;

VISTO il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e, in particolare, l'articolo 107, comma 3, lettera c);

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO, in particolare, l'articolo 220 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013;

VISTO il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);

VISTO il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;

VISTO, in particolare, l'articolo 63 del citato regolamento delegato (UE) n. 2020/687, il quale dispone che, in caso di conferma ufficiale di un focolaio di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate conformemente all'articolo 9, paragrafi 2, 3, e 4 del regolamento



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

delegato (UE) n. 2020/689, l'autorità competente può stabilire una zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1882 della Commissione del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/605;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/1080 della Commissione del 2 giugno 2023, che modifica gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana e abroga la decisione di esecuzione (UE) n. 2023/985;

VISTA la decisione di esecuzione (UE) n. 2022/62 della Commissione del 14 gennaio 2022, relativa ad alcune misure di emergenza contro la peste suina africana in Italia, notificata con il numero C (2022) 320;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 336168 del 28 luglio 2022, recante "Intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste Suina Africana (PSA)";

VISTA la nota prot. n. 441737 del 31 agosto 2023, con la quale il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha trasmesso lo schema di decreto in oggetto, corredato dalla relazione tecnica, acquisita al protocollo DAR n. 19972 in pari data;

VISTA la nota prot. DAR n. 20181 del 5 settembre 2023, con la quale il suddetto schema di decreto è stato trasmesso al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, con la contestuale fissazione di una riunione tecnica per il giorno 13 settembre 2023;

VISTA la nota prot. n. 481540 del 14 settembre 2023, con la quale il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, all'esito della sopra citata riunione tecnica, ha trasmesso il nuovo testo dello schema di provvedimento, acquisita con protocollo DAR n. 21029 il 15 settembre 2023;

VISTA la nota prot. DAR n. 21035 del 15 settembre 2023, con la quale il suddetto schema di provvedimento è stato diramato al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTA la comunicazione del 20 settembre 2023, acquisita agli atti al protocollo DAR n. 21419 in pari data, con la quale il Coordinamento regionale agricoltura della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso il *report* della riunione, tenutasi il 20 settembre 2023, della Commissione politiche agricole della medesima Conferenza, che ha espresso parere favorevole all'intesa sul nuovo testo del provvedimento, diramato il 15 settembre 2023, con alcune richieste di modifica e integrazione del testo del provvedimento;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole all'intesa sul testo diramato il 15 settembre 2023, con le richieste contenute nel documento trasmesso, che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (Allegato 1);

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, il Sottosegretario al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha accolto le richieste relative all'articolo 4, comma 2, e all'articolo 6, comma 2, di cui al sopra citato Allegato 1 e ha rappresentato che le altre saranno valutate nel prosieguo o saranno inserite in altri provvedimenti specifici;

ACQUISITO l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sullo schema di decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste recante "Intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste Suina Africana (PSA) successivi ai termini fissati dal decreto ministeriale n. 336168 del 28 luglio 2022, per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 luglio 2023".

Il Segretario
Cons. Paola D'Avena

Il Presidente
Ministro Roberto Calderoli



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

23/148/SR14/C10

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E
DELLE FORESTE RECANTE
“INTERVENTO A SOSTEGNO DELLE AZIENDE SUINICOLE
ITALIANE, CHE HANNO SUBITO DANNI A SEGUITO DELLE
MISURE SANITARIE DI CONTENIMENTO DEI FOCOLAI DI PESTE
SUINA AFRICANA (PSA), SUCCESSIVI AI TERMINI FISSATI DAL
DECRETO MINISTERIALE N. 336168 DEL 28 LUGLIO 2022, PER IL
PERIODO DAL 1° LUGLIO 2022 AL 31 LUGLIO 2023”**

**Intesa, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25**

Punto 14) Odg Conferenza Stato Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'intesa sull'ultimo testo pervenuto con le seguenti richieste:

- verificare la possibilità di una modifica del periodo 1° luglio 2022 - 31 luglio 2023 estendendolo al 15 settembre 2023 nonché di una modifica dell'allegato 1bis inserendo tutti i comuni della provincia di Pavia come da ultima decisione UE, dal momento che il provvedimento non prende in considerazione quanto successo in Regione Lombardia a partire dal mese di agosto con le nuove zonizzazioni e i conseguenti provvedimenti dell'autorità sanitaria, e si ritiene indispensabile che anche per questo periodo e per queste zone, oltre ai danni diretti, vengano riconosciuti agli allevamenti ed ai macelli anche i danni indiretti;
- prevedere un ulteriore appostamento di risorse ad integrazione di quelle residuali, considerato il mutato quadro epidemiologico;
- valutare di inserire nel provvedimento anche i comuni della Sardegna che sono richiamati nell'allegato al Regolamento (UE) 2023/1485;
- valutare inoltre le seguenti proposte di emendamento:

Proposta sostitutiva

4.2 (Cumulo e Costi ammissibili)

All'articolo 4, secondo comma, le parole “Gli aiuti concessi in forza del presente decreto non possono essere cumulabili” sono sostituite dalle seguenti “Gli aiuti concessi per le PMI di produzione primaria non possono essere cumulabili”

MOTIVAZIONE: Sono solo gli aiuti in regime di esenzione che devono rispettare i commi da 1 a 6. Quelli in de minimis no.

Proposta sostitutiva

6.2 (Procedure d'esame delle domande)

All'articolo 6, secondo comma, le parole "Il pagamento potrà essere effettuato sulla base del sostegno richiesto in domanda nei limiti previsti dall'articolo 3 comma 2 e comma 3, prima del completamento delle verifiche di cui al comma 1 a condizione che alla domanda sia allegata idonea garanzia fideiussoria di importo pari al sostegno spettante" sono sostituite dalle seguenti "Il beneficiario può valutare di farsi anticipare il pagamento richiesto in domanda nei limiti previsti dall'articolo 3 comma 2 e comma 3, prima del completamento delle verifiche di cui al comma 1 a condizione che alla domanda sia allegata idonea garanzia fideiussoria di importo pari al sostegno spettante"

MOTIVAZIONE: Pare opportuno specificare che la scelta dell'anticipazione del pagamento, conseguentemente corredata da polizza fideiussoria, sia lasciata al beneficiario all'atto dell'inoltro della domanda.

Roma, 21 settembre 2023

